

determinato e determiniamo: La tabella di circoscrizione elettorale del regno in data d'oggi, emanata dal ministro dell'interno, è approvata per essere sostituita a quella attualmente annessa alla legge elettorale del 20 novembre 1859. » Poi è detto all'articolo 2°: « La legge elettorale summenzionata colle necessarie modificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all'articolo 1°, sarà promulgata in tutte le provincie del regno. »

Che cosa si aboliva adunque con questo decreto del 17 dicembre, su cui si fonda tutta la protesta?

Si abolivano tabelle di circoscrizione elettorale che erano annesse alla legge del 20 novembre 1859 per le antiche provincie dello Stato e la Lombardia, e le tabelle che erano unite a due rispettivi decreti dei governatori di Toscana e dell'Emilia per la circoscrizione dei collegi elettorali dell'Emilia e della Toscana. La legge elettorale però del 20 novembre 1859, malgrado codesta abolizione, rimaneva intiera in tutto il suo pieno vigore, salva unicamente la sostituzione delle nuove tabelle alle tabelle antiche.

Era però da riflettersi che a cotesto momento vi erano le quattro provincie nuovamente annesse, in cui la legge elettorale non era mai stata pubblicata, cosicchè in quelle provincie bisognava farne una pubblicazione *ex integro*. Essendovi questa circostanza, a cui il Governo doveva soddisfare, col decreto precitato ordinò che si facesse una pubblicazione completa della legge più volte rammentata, coll'aggiunta e modificazione della tabella della nuova circoscrizione elettorale, e che questa nuova pubblicazione avesse luogo in tutte le provincie del regno, in quanto che per tutte le provincie del regno, nella legge che in quel giorno si pubblicava, vi era qualche cosa di nuovo.

Nelle provincie nuovamente annesse vi era di nuovo l'intera legge, nelle provincie antiche vi era di nuovo la circoscrizione elettorale. Questa fu la ragione per cui venne ordinata la nuova promulgazione della legge, questa fu la ragione per cui la promulgazione della legge nuovamente avvenne: ma quale fu la conseguenza unica di questo fatto? La conseguenza unica si fu che nelle provincie nuovamente annesse prese vigore da quel giorno l'intera legge, nelle provincie antiche poi prese vigore da quel giorno unicamente la nuova tabella delle circoscrizioni elettorali, ed in tutto il resto rimase ferma la legge del 20 novembre 1859, la quale era stata in diversi tempi, secondo le diverse provincie, promulgata. Cosicchè nelle antiche provincie, essendo rimasta in pieno vigore la legge del 20 novembre 1859, meno che nella parte riguardante la circoscrizione dei collegi, dovevano farsi le nuove elezioni secondo le prescrizioni di quella legge. E siccome per quella legge è detto che le liste elettorali sono permanenti, salvo la revisione da farsene nella primavera di ciascun anno, è certo che nelle antiche provincie, malgrado la ripubblicazione che, per l'effetto da me poco sopra accennato, fu fatta nel dicembre 1860, della legge elettorale, le elezioni dovevano farsi sopra le liste che in ciascuna di quelle provincie esistevano.

E che nell'intenzione del Governo non fosse menomamente l'ordinare colla nuova pubblicazione una rinnovazione delle liste elettorali lo mostra la circolare del ministro dell'interno in data di Torino, 6 gennaio 1861; poichè in quella circolare il ministro, scrivendo ai diversi governatori, intendenti, prefetti, così si esprime:

« Le liste elettorali, essendo a quest'ora senza dubbio ultimate anche in quelle provincie nelle quali erano ancora da formarsi, non è più il caso di occuparsi delle medesime. »

Con questo periodo evidentemente il ministro espresse

l'intenzione che queste liste non dovessero formarsi di nuovo in quelle provincie nelle quali in antecedenza già erano state formate.

Ma quand'anche, o signori, tale non fosse l'intelligenza da darsi al decreto del 17 dicembre 1860; quando tale non fosse stata la chiara ed evidente intenzione del Governo nell'addiventare alla ripubblicazione della legge elettorale, a me sembra che il Governo, ove anche avesse voluto produrre l'effetto di far sì che dovessero rinnovarsi *ex integro* tutte le operazioni elettorali; che dovessero rifarsi le liste non solo nelle provincie di nuova annessione, dove la legge elettorale prendeva vigore per la prima volta, ma puranche nelle antiche provincie, nelle quali la legge elettorale era in vigore da lungo tempo, io dico che anche in tale impugnata ipotesi al Governo mancava la facoltà di farlo, nè poteva uscire dagli stretti limiti a lui tracciati dalla legge 31 ottobre 1860, modificatrice della legge elettorale.

Ora quali sono le facoltà che ristrettivamente in codesta legge del 31 ottobre vennero accordate al Governo dal Parlamento? Tali facoltà furono quelle unicamente di variare le circoscrizioni elettorali in una data e precisa misura, quando si verificasse la condizione dell'annessione al regno di nuove provincie italiane.

Questa mutazione soltanto poteva fare il Governo alla legge elettorale, e non alcun'altra. A lui mancava la facoltà di annullare la promulgazione antica della legge elettorale, di rifare questa promulgazione in modo che si rendessero necessarie nuovamente tutte quante le preliminari operazioni, che fosse necessario di rifare *ex integro* le liste. Ciò avrebbe potuto fare il Parlamento, ma con una legge espressa.

Cosicchè, o signori, quand'anche, in impugnatissima ipotesi, lo ripeto, poichè troppo chiara fu l'intenzione del Governo in quell'occasione, si volesse ritenere che esso abbia avuto l'intenzione che rinnovellar si dovessero tutte le operazioni elettorali, al Governo mancava la facoltà; e quindi non può dirsi menomamente che sia sorta, per il fatto della nuova promulgazione, la necessità di rinnovare le liste elettorali. Deve dirsi invece che nelle antiche provincie le liste elettorali dovettero rimanere quali erano, e sopra quelle legittimamente furono fatte le elezioni.

Egli è per queste ragioni di diritto che l'ufficio IX ha creduto di non dover attribuire il menomo valore alla protesta di cui sin qui ho tenuto parola, e che vi propone di convalidare le elezioni dei collegi 1° e 2° di Livorno nelle persone dei signori Fabrizi Giovanni avvocato e Malenchini cavaliere Vincenzo, colonnello.

DEPRETIS. Ho dimandato la parola non per contraddire alle conclusioni dell'onorevole relatore, ma solamente perchè mi credo in debito di far noto alla Camera un fatto che si è rivelato nel mio ufficio.

Nel mio ufficio, fra le elezioni che sono ancora da esaminarsi, è quella del collegio di Ciriè, dove avvenne che le liste furono appunto rettifiche.

Il Consiglio comunale del capoluogo credette d'interpretare la legge del 17 dicembre in modo che occorresse una rettifica, una revisione delle liste elettorali. Essendosi dovuto esaminare questa questione nell'ufficio, è risultato che non solamente nel collegio di Ciriè, ma in diversi altri collegi, e credo in moltissimi collegi della provincia di Cuneo, la legge fu intesa in quel modo, e non solo fu intesa la legge in quel senso, ma una circolare del governatore di Cuneo l'ha interpretata similmente.

Cosicchè i Consigli municipali in buona fede hanno data quest'interpretazione alla legge del 17 dicembre.